Giovedì 6 luglio 2000

24. Immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) ***I

A5-0149/2000

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (COM(1999) 577 — C5-0276/1999 — 1999/0238(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1) *Considerando 3*	
(3) La presenza di ftalati in alcuni giocattoli e articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido *e destinati ad essere introdotti in bocca* comporta rischi relativi alla tossicità generale per la salute dei bambini *nella prima infanzia.*	(3) La presenza di ftalati in alcuni giocattoli e articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido comporta rischi relativi alla tossicità generale per la salute dei bambini. **Anche i giocattoli e gli articoli per l'infanzia che possono essere introdotti in bocca sebbene non siano espressamente destinati a tale scopo, specialmente nel caso in cui siano destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni, possono, in determinate circostanze, costituire un pericolo per la salute dei bambini nella prima infanzia qualora siano fabbricati in PVC morbido o contengano parti in PVC morbido.**
(Emendamento 18) *Considerando 4 bis (nuovo)*	
	(4 bis) Il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEA), dopo essere stato consultato dalla Commissione, ha dichiarato che non può essere sostenuta l'utilizzazione di taluni citrati e adipati come plasticanti succedanei degli ftalati.
(Emendamento 2) *Considerando 5 bis (nuovo)*	
	(5 bis) I giocattoli e gli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido o contenenti parti in PVC morbido ai quali siano stati aggiunti aromi presentano un maggiore rischio che i bambini li introducano in bocca, sebbene non siano espressamente destinati a tale scopo.

[1] GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 14.

Giovedì 6 luglio 2000

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3)

Considerando 7

(7) Occorre introdurre disposizioni adeguate in materia di etichettatura degli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido o contenenti parti in PVC morbido e destinati ai bambini di età *inferiore ai tre* anni che possono essere introdotti in bocca, sebbene non espressamente destinati a tale scopo. Tale etichettatura si applica anche, ai sensi della direttiva 88/378/CEE del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, ai giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della medesima direttiva.	(7) Occorre introdurre disposizioni adeguate in materia di etichettatura degli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido o contenenti parti in PVC morbido e destinati ai bambini di età **compresa tra i tre e i sei** anni che possono essere introdotti in bocca **da bambini di età inferiore ai tre anni**, sebbene non espressamente destinati a tale scopo. Tale etichettatura si applica anche, ai sensi della direttiva 88/378/CEE del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, ai giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della medesima direttiva.

(Emendamento 4)

Considerando 8

(8) La Commissione riesaminerà le disposizioni della presente direttiva alla luce di ulteriori sviluppi scientifici entro *quattro* anni dalla sua adozione.	(8) La Commissione riesaminerà le disposizioni della presente direttiva alla luce di ulteriori sviluppi scientifici entro **due** anni dalla sua adozione. **In questo contesto, essa terrà conto altresì dell'esposizione dei bambini agliftalati provenienti da fonti diverse dai giocattoli (in particolare dai rivestimenti per pavimenti e dagli imballaggi alimentari in PVC morbido, nonché dall'aria ambiente) e farà, se del caso, realizzare studi per determinare i rispettivi valori.**

(Emendamento 5)

Considerando 8 bis (nuovo)

	(8 bis) La Commissione effettuerà una revisione degli altri ambiti di utilizzo degli articoli fabbricati in PVC che possono presentare rischi per l'essere umano, soprattutto per quanto riguarda gli articoli in PCV utilizzati nel settore sanitario.

(Emendamenti 11 e 24)

Considerando 8 ter (nuovo)

	(8 ter) Laddove venga messo a punto un metodo per misurare la migrazione degli ftalati e questa tecnica venga riconosciuta dal comitato scientifico ai fini dell'uso pratico, tale circostanza costituirà un motivo più che valido perché la Commissione proceda a una revisione delle disposizioni di cui alla presente direttiva.

(Emendamento 6)

ARTICOLO 2

Allegato IV, paragrafo 7 (direttiva 88/378/CEE)

7. Giocattoli fabbricati interamente o parzialmente in PVC morbido contenente gli ftalati elencati al punto XX dell'allegato alla direttiva 76/769/CEE che sono destinati ai bambini di età *inferiore ai tre* anni e che possono essere introdotti in bocca, sebbene non espressamente destinati a tale scopo.	7. Giocattoli fabbricati interamente o parzialmente in PVC morbido contenente gli ftalati elencati al punto XX dell'allegato alla direttiva 76/769/CEE che sono destinati ai bambini di età **compresa tra i tre e i sei** anni e che possono essere introdotti in bocca **da bambini di età inferiore ai tre anni**, sebbene non espressamente destinati a tale scopo.

Giovedì 6 luglio 2000

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
Sulla confezione di tali giocattoli deve comparire in forma indelebile e facilmente leggibile la seguente avvertenza:	Sulla confezione di tali giocattoli deve comparire in forma indelebile e facilmente leggibile la seguente avvertenza:
«Attenzione! Non *introdurre in bocca per periodi di tempo prolungati* perché può cedere ftalati pericolosi per la salute dei bambini».	«Attenzione! Non **lasciare in mano a bambini di età inferiore ai tre anni** perché può cedere ftalati pericolosi per la salute dei bambini».
Sui giocattoli medesimi deve comparire la seguente dicitura abbreviata, indelebile e facilmente leggibile:	Sui giocattoli medesimi deve comparire la seguente dicitura abbreviata, indelebile e facilmente leggibile:
«Non tenere in bocca».	«Non tenere in bocca».

(Emendamento 7)

ALLEGATO

Allegato I, punto XX, elenco (direttiva 76/769/CEE)

XX. Ftalati	XX. Ftalati **di ogni tipo**
dei seguenti tipi:	
— *ftalato di diisononile (DINP)* *n. CAS 28553-12-0* *n. EINECS 249-079-5*	
— *ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP)* *n. CAS 117-81-7* *n. EINECS 204-211-0*	
— *ftalato di diottile (DNOP)* *n. CAS 117-84-0* *n. EINECS 204-214-7*	
— *ftalato di diisodecile (DIDP)* *n. CAS 26761-40-0* *n. EINECS 247-977-1*	
— *ftalato di butilbenzile (BBP)* *n. CAS 85-68-7* *n. EINECS 201-622-7*	
— *ftalato di dibutile (DBP)* *n. CAS 84-74-2* *n. EINECS 201-557-4*	

(Emendamenti 17/riv. e 16)

ALLEGATO

Allegato I, punto XX, punto 1 (direttiva 76/769/CEE)

1. Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo *0,1%* nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC, o comprendenti parti in PVC, *destinati ad* essere introdotti in bocca *da* bambini *di età inferiore ai tre anni.*	1. Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparati a concentrazioni superiori allo **0,05%** nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC, o comprendenti parti in PVC, **che possono** essere introdotti in bocca **dai** bambini.

Giovedì 6 luglio 2000

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

ALLEGATO

Allegato I, punto XX, punto 3 (direttiva 76/769/CEE)

3. La seguente avvertenza deve figurare in forma indelebile e facilmente leggibile sulla confezione degli articoli per l'infanzia diversi da quelli menzionati al precedente punto 1, che sono interamente o parzialmente fabbricati in PVC morbido contenente uno o alcuni di questi ftalati e destinati ai bambini di età *inferiore ai tre* anni e che possono essere introdotti in bocca:	3. La seguente avvertenza deve figurare in forma indelebile e facilmente leggibile sulla confezione degli articoli per l'infanzia diversi da quelli menzionati al precedente punto 1, che sono interamente o parzialmente fabbricati in PVC morbido contenente uno o alcuni di questi ftalati e destinati ai bambini di età **compresa tra i tre e i sei** anni e che possono essere introdotti in bocca **da bambini di età inferiore ai tre anni**:
«Attenzione! Non *introdurre in bocca per periodi di tempo prolungati* perché può cedere ftalati pericolosi per la salute dei bambini».	«Attenzione! Non **lasciare in mano a bambini di età inferiore ai tre anni** perché può cedere ftalati pericolosi per la salute dei bambini».
Sull'articolo deve figurare la seguente dicitura abbreviata, indelebile e facilmente leggibile:	Sull'articolo deve figurare la seguente dicitura abbreviata, indelebile e facilmente leggibile:
«Non tenere in bocca».	«Non tenere in bocca».

(Emendamento 9)

ALLEGATO

Allegato I, punto XX, punto 3 bis (nuovo) (direttiva 76/769/CEE)

	3 bis. Non è consentita l'aggiunta di aromi nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido o comprendenti parti in PVC morbido che contengano uno o più di questi ftalati e che possano essere introdotti in bocca.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (COM(1999) 577 — C5-0276/1999 — 1999/0238(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 577) [1],

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0276/1999),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0149/2000),

[1] GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 14.